

TI_GERICHTE 14.1996.26 vom 11. März 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-03-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1996.26

FR: TI_GERICHTE 14.1996.26 du 11 mars 1997

IT: TI_GERICHTE 14.1996.26 del 11 marzo 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Ex art. 387 cpv. 2 CPC all'udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta. Il principio dell'oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale assume carattere cogente in virtù dell'art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). La procedente ha pertanto correttamente prodotto durante l'udienza di contraddittorio i doc. da B a F, su cui fonda l'istanza di rigetto, non essendovi alcun obbligo di inoltrarli con l'istanza scritta.

E. 2

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Nel caso di un'esecuzione ordinaria per titolo cambiario l'esame della sua esecutività si estende all'accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 59 p. 141). b) Il vaglia cambiario può essere emesso quale garanzia di crediti presenti o futuri. Per esempio quale garanzia di conti correnti una banca può far emettere dai suoi clienti un vaglia cambiario. Di regola l'importo non viene indicato. Questo titolo cambiario non è destinato alla circolazione, ma viene lasciato in deposito. Esso viene emesso sotto una condizione sospensiva: prima che il credito (del rapporto base) del beneficiario contro l'emittente divenga esigibile e non venga pagato, il creditore/beneficiario non ha alcun diritto derivante dal titolo cambiario. Quest'ultimo non può essere né trasferito, né scontato. Questa forma di garanzia comporta dei vantaggi sia per il creditore che per il debitore. Il debitore non deve consegnare né soldi, né altri valori patrimoniali. Il creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un pegno, né un'ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione. Grazie al rigore formale

dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo nel pagamento, la possibilità di un'esecuzione rapida e priva di difficoltà (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 18 m. 34-36 p. 232). I vaglia cambiari doc. B e C appaiono completi del luogo e data d'emissione e data di scadenza. c) Ex art. 1022 cpv. 1 e 2 CO, applicabile anche al vaglia cambiario per il rinvio dell'art. 1098 cpv. 3 CO, l'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato. La sua obbligazione è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma. Secondo i combinati art. 1044 cpv. 1, 2 e 4 CO e 1098 cpv. 1 CO, l'emittente, il girante e l'avallante del vaglia cambiario rispondono in solido verso il portatore. Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligate. L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto. Il portatore non è nemmeno legato alla scelta effettuata. Fintanto che non è soddisfatto, può agire contro un altro obbligato, senza che con ciò un obbligato venga liberato (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit., § 13 n. 25 p. 203). La precedente poteva pertanto agire contro l'escusso, atteso che non era tenuta ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligate le altre persone e non doveva quindi agire dapprima contro l'emittente dei titoli cambiari. d) Secondo i combinati art. 1003 CO e 1098 CO, la girata deve essere scritta sul vaglia cambiario o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Deve essere scritta dal girante. La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo del vaglia cambiario o sull'allungamento. Ex art. 1004 cpv. 1 CO, applicabile secondo l'art. 1098 cpv. 1 CO anche al vaglia cambiario, la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo cambiario. Secondo l'art. 1006 cpv. 1 CO il detentore del vaglia cambiario è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate. Chi si legittima in tal modo, vale fino a prova contraria, anche come legittimato materialmente, come proprietario dell'effetto e pertanto come creditore del credito cambiario (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit., § 11 n. 53 p. 181). Dall'esame dei vaglia cambiari doc. B e C si evince che essi sono stati validamente girati in bianco _____, nuova ragione sociale della _____ (cfr. doc. F), avendoli questa firmati a tergo senza l'indicazione del beneficiario ed ex art. 1003 CO la girata in bianco non necessitando di essere datata. Pertanto la _____, quale detentrica dei vaglia cambiari in seguito a girate in bianco, vale come legittimata materialmente, come proprietaria dei titoli cambiari e pertanto come creditrice dei crediti cambiari. Essa poteva quindi validamente agire individualmente contro tutti gli obbligati fino a estinzione dell'obbligazione. I vaglia cambiari doc. B e C costituiscono di conseguenza validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF. La sentenza pretorile va quindi confermata.

E. 3

Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente
La segretaria